

BOZZA PROPOSTA DI LEGGE MEDICINE COMPLEMENTARI

Gruppo nazionale dei Verdi.

Relatori On. Pellegrino e Sen. Silvestri

Regolamentazione delle medicine complementari

1. La Repubblica Italiana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, tutela e promuove l'esercizio delle medicine complementari all'interno di un libero rapporto consensuale e informato tra gli utenti, i medici e tutti gli operatori di cui alla presente legge. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine complementari di cui al presente articolo, sono atti medici, è istituita la qualifica di "esperto nelle medicine complementari", esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento, nei corsi di laurea, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di cui all'articolo 4.

3. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai fini della rappresentanza delle stesse nelle commissioni previste dalla presente legge. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accREDITAMENTO viene valutata la documentazione relativa all'attività svolta da tali associazioni e società scientifiche, nel campo dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica, clinica e di base, della promozione sociale della medicina complementare.

4. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione permanente delle medicine complementari, di seguito denominata «Commissione permanente» la cui composizione è definita dal Ministero della salute con proprio decreto e composta come stabilisce l'articolo 5.

5. Alla Commissione partecipano rappresentanti del Ministero della salute, dell'istruzione, dell'università, della ricerca, degli ordini professionali interessati (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti) delle associazioni dei consumatori, dell'Università, del tribunale dei diritti del malato, delle regioni, dei servizi pubblici di medicina complementare e almeno due rappresentanti per ciascuna delle medicine di cui all'Art. 7, comma 1, lettere a) e c), in riferimento al punto b), quattro rappresentanti per la medicina omeopatica nominati dalle associazioni e società scientifiche del settore accreditate ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

6. I compiti della Commissione permanente saranno definiti dal Ministero della salute con proprio decreto, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- a. esprime parere obbligatorio sulle diverse tematiche concernenti le medicine complementari;
- b. promuove e coordina la ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- c. promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine complementari
- d. elabora linee guida per l'integrazione delle medicine complementari all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- e. adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;
- f. indica la presenza nel Consiglio superiore di sanità degli operatori delle medicine complementari.
- g. esprime parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, sentito il parere della Commissione per la formazione di cui all'art. 9.

7. Le medicine per le quali viene istituita la qualifica di esperto sono le seguenti:

- a. agopuntura e farmacoterapia tradizionale cinese;
- b. medicina omeopatica (nei suoi diversi indirizzi);
- c. fitoterapia.

8. I corsi di studio devono avere i seguenti requisiti:

- a. la durata dei corsi di formazione per il rilascio del *diploma di esperto* non può essere inferiore a tre anni, per un numero di ore complessivo, specifico per ciascun indirizzo, ma comunque non inferiore alle 400 ore, secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 4.
- b. per l'iscrizione ai relativi corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto, nell'ambito delle rispettive competenze, è richiesta la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in odontoiatria o la laurea in medicina veterinaria.

9. Presso il Ministero dell'istruzione senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Commissione per la formazione per le medicine complementari, la cui composizione è definita dal Ministro dell'istruzione con proprio decreto, sentito il parere del Ministero della salute e del Ministro dell'università.

I compiti della Commissione per la formazione sono:

- a) esprime parere obbligatorio sui criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione per il rilascio del diploma di esperto in medicine complementari; secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 4;
- b) esprime parere obbligatorio sulle qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle Università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui alla lettera c) del presente comma; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
- c) esprime parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro dei docenti;
- d) esprime parere obbligatorio sui criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 10.
- e) esprime parere obbligatorio per l'accREDITAMENTO delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati;

10. Il Ministro dell'istruzione, di intesa con il Ministro della salute e dell'università, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro

richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti pubblici e privati di formazione delle medicine complementari previo parere obbligatorio della Commissione per la formazione di cui al precedente articolo.

11. Nell'ambito della Commissione permanente sono istituite le Commissioni tecniche consultive per i medicinali omeopatici e i medicinali tradizionali di origine vegetale utilizzati per l'esercizio delle discipline di cui all'articolo 7 della presente legge, la cui composizione e i compiti sono definiti dal Ministero della salute con proprio decreto legislativo.

12. La Commissione consultiva per i medicinali di cui all'articolo 11, ha funzioni consultive per quanto riguarda la trattazione da parte degli organi competenti delle questioni relative ai medicinali di cui all'articolo precedente, esprimendo pareri al Ministro della Salute sui provvedimenti di competenza in materia di:

- a. definizione dei criteri di qualità, di sicurezza e di efficacia richiesti;
- b. rilascio, ove previsto, dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- c. recepimento delle direttive emanate dall'Unione Europea concernenti i prodotti citati,;
- e.. modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i previsti requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia;

13. Il Ministro della Salute con proprio decreto di natura regolamentare, sentito il parere obbligatorio della Commissione permanente, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento nonché le ulteriori competenze della suddetta commissione per i medicinali sulla base dei principi dettati dalla presente legge e in relazione alla normativa vigente.

14. Presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione temporanea, la cui composizione e i compiti sono stabiliti dal Ministero della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'istruzione e dell'Università, per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione Europea e in paesi Terzi, e limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di esperto di cui all'articolo 7 della presente legge.

15. Previa istruttoria degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché dei medici veterinari, sono istituiti, con i soli oneri di cui all'art. 4 del Dlgs 233/46, gli elenchi degli esperti nelle medicine complementari. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo i medici chirurghi gli odontoiatri e i veterinari in possesso dei titoli previsti.

16. Viene istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Fondo nazionale per la ricerca e la promozione delle medicine complementari" la cui gestione è affidata, alla Commissione permanente di cui all'articolo 4 e la cui entità verrà definita annualmente in base alle risorse disponibili, in ogni caso non dovrà essere inferiore a 3 (tre) milioni di euro annui.

17. Il governo si impegna a emanare un relativo decreto attuativo delle norme di cui alla presente legge entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge.

18. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente

legge.

19. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.